



Comune di **OZZERO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

*Ufficio del Sindaco*

---

---

# **ORDINANZA**

## **SINDACO**

N. 1 del 15.01.2025

***Oggetto:***

ORDINANZA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SITI IN OZZERO PRESSO L'EX CENTRO COMMERCIALE "VIVO" SITO LUNGO LA SS494 – Q.RE MIRABELLA (EX ART. 192, D.LGS. N. 152/2006)



**Ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati siti in Ozzero presso l'ex Centro Commerciale "Vivo" sito lungo la SS494 – Q.re Mirabella (ex art. 192, D.Lgs. n. 152/2006)**

**IL SINDACO**

**PREMESSO che:**

- negli ultimi mesi la Polizia Locale ha più volte rilevato e segnalato lo stato di degrado in cui di fatto versa l'area dell'ex Centro Commerciale VIVO ed i parcheggi limitrofi, luoghi di sempre più frequente abbandono incontrollato di rifiuti a cielo aperto fino a coinvolgere anche i capannoni interni di fatto accessibili a chiunque, anche a veicoli a motore, in quanto assolutamente privi di recinzione ed anche di tamponamento laterale, creando così una situazione di grave degrado ed inquinamento ambientale nonché pregiudizio e pericolo per l'intera collettività;
- grazie al frequente monitoraggio da parte della Polizia Locale sono stati recentemente individuati più soggetti responsabili dell'abbandono di rifiuti nell'area,
- nonostante i controlli e l'individuazione di alcuni responsabili, a causa della conformazione completamente permeabile nonché l'estensione rilevante dell'area, il fenomeno dell'abbandono risulta ancora reiterato con grave danno ambientale vista la presenza di una considerevole quantità di materiale tutt'ora indefinito ma potenzialmente pericoloso per le persone e l'ambiente,
- le aree di sosta prospicienti l'ex Centro Commerciale VIVO sono di fatto al momento inutilizzate da alcuno in quanto gli stabili adiacenti non sono al momento più in uso;
- lo stabile dell'ex Centro Commerciale VIVO risulta di fatto privo di tamponamento laterale nonché di altre parti strutturali che potrebbero potenzialmente comprometterne la stabilità;
- sono innumerevoli le lamentele pervenute ai diversi canali dell'Amministrazione Comunale: comunicazioni telefoniche giunte alla Centrale Operativa della Polizia Locale, segnalazioni arrivate mezzo mail anche all'Ufficio del Sindaco, lamentele pubblicate sui social media, ecc.;

**VISTO:**

- L'Ordinanza sindacale n. 12 del 10/10/2024, con la quale è disposto l'adozione delle misure provvisoriale mediante l'installazione di barriere in ingresso alla Via Commercio al fine di impedire in modo generalizzato a chiunque l'accesso;
- Con nota comunale protocollo n. 4837 in data 15/10/2024, veniva comunicata alla proprietà e a tutte le parti interessate, l'avvenuta adozione dei provvedimenti disposti con Ordinanza sindacale n. 12 del 10/10/2024;
- La Polizia Locale con nota prot. 69/2024 ha inoltrato nei confronti della proprietà società [OMISSIS] dell'Amministratore Unico della stessa, invito a presentarsi per accertamenti di Polizia Giudiziaria -art. 650 C.P.-, nell'ambito di indagini di Polizia Giudiziaria, per accertamenti circa lo stato di conservazione dell'edificio ex "Centro Commerciale - Vivo" nonché il deposito incontrollato di rifiuti all'interno dell'area e pertinenze della stessa, sito in Località Mirabella – Ozzero;

**RICHIAMATO** il verbale di sopralluogo congiunto redatto dalla Polizia Locale in data 23/10/2024, con il quale si constata:

- l'assenza della proprietà;
- che l'area si presenta aperta in ogni sua parte, in stato di ammaloramento, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista igienico-sanitario, con diversi quantitativi di rifiuti (sia speciali pericolosi sia speciali non pericolosi) nell'area esterna ove insistono i parcheggi e nell'area interna coperta;

**VISTO:**

- L'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, il quale vieta l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e sottosuolo;
- L'art. 69 del vigente regolamento edilizio ed in particolare:
  - Comma 2: È responsabilità dei proprietari e/o titolari di diritti reali effettuare la manutenzione degli immobili al fine di evitare il degrado e l'abbandono degli stessi. La manutenzione deve riguardare gli edifici o i manufatti in genere (compresi spazi aperti, cortili, giardini, ecc.), nonché le aree verdi anche esterne al centro abitato.
  - Comma 8: Le aree inedificate e in disuso non possono essere lasciate in stato di abbandono, ma devono essere oggetto di manutenzione periodica assicurando il decoro urbano. I proprietari ovvero i detentori delle aree inedificate o di fabbricati in disuso, che determinano o che possano determinare situazioni igienico-sanitarie e ambientali problematiche, devono recitarli e provvedere a interventi periodici di pulizia, cura del verde, se necessario, disinfestazione e derattizzazione, fino alla loro definitiva sistemazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque, si deve provvedere al mantenimento in efficienza e alla messa in sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.
  - Comma 10: Il Comune, ravvisato lo stato di abbandono, degrado e/o incuria di edifici e/o aree, diffida i proprietari e/o titolari di diritti reali ad eseguire gli interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree, nonché il recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale. Qualora i proprietari e/o titolari di diritti reali non ottemperino alla diffida entro il termine concesso e tale situazione crei grave nocumento e progressivo degrado dell'ambito urbano, l'Amministrazione comunale può procedere mediante provvedimenti, anche contingibili e urgenti, previsti dall'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
  - Comma 11: Ai fini della previsione di cui al comma precedente il Comune può richiedere ai proprietari di effettuare le verifiche necessarie ad accertare le condizioni, anche di stabilità e sicurezza, degli immobili.
  - Comma 13: Qualora la mancanza delle condizioni di abitabilità, decoro, igiene e di sicurezza ambientale sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità o l'igiene pubblica, si applicano le disposizioni vigenti in tema di provvedimenti contingibili e urgenti in materia edilizia e sanitaria.

**DATO ATTO**, ai sensi del sopra citato art. 69, comma 8, del regolamento edilizio, che i proprietari ovvero i detentori delle aree inedificate o di fabbricati in disuso, che determinano o che possano determinare situazioni igienico-sanitarie e ambientali problematiche, devono recintarli e provvedere a interventi periodici di pulizia, cura del verde, se necessario, disinfestazione e derattizzazione, fino alla loro definitiva sistemazione, anche al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti;

**CONSIDERATO** che il comma 3, dell'art. 192, del D. Lgs. n. 152/2006 prescrive che: "... chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

**CONSTATATO** che a seguito del disinteresse, protratto nel tempo, da parte della proprietà dell'area oggetto di abbandono dei rifiuti, non si è potuto effettuare un accertamento congiunto e in contraddittorio, sebbene il soggetto fosse preposto al controllo. Lo stesso, inoltre, è rimasto inerte, nonostante la condizione di degrado ambientale determinatasi ed in continuo aggravamento, dimostrando un comportamento disattento ed omissivo;

**ATTESO** che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

**RITENUTO** che per le considerazioni sopra esposte sussista la colpa del proprietario dell'area per l'aggravio della situazione di abbandono di rifiuti stante l'omessa vigilanza e l'inosservanza di quanto disposto dall'art. 69 del vigente regolamento edilizio;

**RAVVISATA** pertanto, la necessità e l'urgenza di intervenire sul sito in esame, peraltro tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 42/2004 (*i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*) -Parco Lombardo della Valle del Ticino- ed al fine di fronteggiare la situazione di precarietà ambientale rilevata, non procrastinabile nel tempo, di dover disporre che il proprietario proceda alla rimozione di detti rifiuti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

**RITENUTO** di dover disporre che il trasgressore obbligato proceda alla rimozione di detti rifiuti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

**VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 5679 del 06/12/2024 trasmessa, consegnata e accettata via pec;

**PRESO ATTO** che durante i 10 giorni assegnati per la presentazione di eventuali memorie e documenti non è pervenuto nulla -giusta attestazione rilasciata dall'ufficio protocollo-;

**VISTO:**

- L'art. 192, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*"
- L'art. 69 del regolamento edilizio del Comune di Ozzero
- l'art.50, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL)

**ORDINA**

fatti salvi i diritti di terzi, i pareri e/o le prescrizioni di altri enti o soggetti per quanto di rispettiva competenza

alla società [OMISSIS] in persona del suo Legale Rappresentante Signora [OMISSIS] in qualità di proprietaria dell'immobile identificato catastalmente al foglio n. 4 mappale n. 114 del Comune di Ozzero - individuata a mezzo ispezioni ipotecarie-, di procedere nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della presente ordinanza:

- A. alla rimozione, avvio al recupero e/o smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti abbandonati/depositati in Ozzero presso l'ex Centro Commerciale "Vivo" sito lungo la SS494 – Q.re Mirabella, sia internamente che esternamente al capannone, provvedendo a trasmettere entro il suddetto termine al Comando di Polizia Locale i relativi formulari di trasporto (1° copia firmata in partenza), nonché entro e non oltre 90 gg dall'intervento di rimozione la 4° copia dei medesimi formulari firmati a destino;
- B. alla messa in sicurezza dei fabbricati e loro pertinenze/parti sopra descritti con particolare riferimento a quelli prospicienti o accessibili dalle strade pubbliche o di pubblica utilità, ed in particolare:
- predisporre adeguate opere di sicurezza e incolumità pubblica;
  - predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti;

da documentare mediante presentazione di relazione asseverata a firma di tecnico abilitato.

**AVVERTE**

- in caso d'inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, si procederà, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno dell'inadempimento, secondo quanto prescritto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006;
- che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza costituirà motivo di contravvenzione per cui verrà riferito alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

### **AVVERTE, inoltre**

- che il Responsabile del procedimento è l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona della Geom. Roberto Raffaele BARRELLA – Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni ai sensi della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritti di accesso, tramite posta elettronica certificata: [protocollo.ozzero@legalpec.it](mailto:protocollo.ozzero@legalpec.it) ;

### **AFFIDA**

Il compito di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:

- Al Comando della Polizia Locale di Abbiategrasso, coadiuvato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

### **DISPONE**

- A. La notifica del presente atto al:
- alla società [OMISSIS] in qualità di proprietario dell'area/immobile;
  - alla Sig.ra [OMISSIS], in qualità di legale rappresentante della società [OMISSIS] proprietario dell'area/immobile;
  - alla Sig.ra [OMISSIS] in qualità di legale rappresentante della società [OMISSIS]
- B. L'inoltro del presente atto, per quanto di rispettiva competenza, a:
- Corpo Comunale di Polizia Locale di Abbiategrasso incaricato della verifica in merito all'esecuzione della presente ordinanza e trasmissione alla Procura della Repubblica, presso il tribunale di Pavia;
  - Ufficio Tecnico Comunale;
  - ARPA Lombardia Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Dipartimento di Milano e Monza Brianza U.O.C. Bonifiche e Attività Estrattive
  - Al Consorzio dei Navigli S.p.A. che dovrà provvedere alle operazioni necessarie per l'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento, nel caso di inadempienza dei soggetti obbligati, con le stesse modalità sopra indicate.
- C. La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:
- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.
- D. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. La forza pubblica e gli Enti sopra richiamati sono preposti al controllo ed osservanza della presente ordinanza.

### **INFORMA**

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. per la Lombardia (articolo 21 della legge n. 1034 del 1971) previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR n. 1199 del 1971), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Comune di Ozzero sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

Il trasgressore interessato dalla presente Ordinanza, rimane unico responsabile, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà od a terzi, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza di quanto accertato, restandone completamente sollevato il Comune di Ozzero nonché i Funzionari da Essa dipendenti. Nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, monumentale, paesaggistica ove necessario dovranno essere richiesti specifici provvedimenti autorizzativi necessari, per il quale occorrerà garantire quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.

### **IL SINDACO**

(Rag. Pietro Invernizzi)